

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **61/1992** (ECLI:IT:COST:1992:61)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **05/02/1992**; Decisione del **05/02/1992**

Deposito del **18/02/1992**; Pubblicazione in G. U. **26/02/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17916 17917 17918**

Atti decisi:

N. 61

ORDINANZA 5-18 FEBBRAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio Baldassarre, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione del Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione promosso tardivamente dal Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio contro un decreto ingiuntivo del pagamento di contributi previdenziali, emesso su richiesta dell'INPS, il Pretore di Milano, con ordinanza dell'8 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali relativamente alle controversie previste dall'art. 442 cod. proc. civ. senza eccettuare le controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro, almeno quando vengano promosse col rito monitorio;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata sarebbe contraria: a) all'art. 3 Cost. perché tratta in modo uguale situazioni differenti, la sospensione dei termini feriali essendo giustificata solo quando parte in causa è un lavoratore, data l'urgenza sempre rivestita dalla tutela dei suoi diritti, in gran parte di natura alimentare; b) all'art. 36, terzo comma, Cost., perché comprime senza necessità il diritto alle ferie degli operatori giudiziari; c) all'art. 24 Cost. perché, soprattutto quando incombono i termini ridotti prescritti nel procedimento monitorio, rende pressoché impossibile, in periodo feriale, trovare l'assistenza di un difensore per proporre tempestivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Consorzio opponente concludendo per la fondatezza della questione, mentre l'atto di costituzione dell'Istituto opposto è stato depositato fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 61 del 1985, anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 in ordine alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute;

che palesemente fuori di proposito è invocato l'art. 36, terzo comma, Cost., che garantisce il diritto alle ferie dei lavoratori subordinati, mentre "l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e dei procuratori legali" (sent. n. 255 del 1987); d'altro lato, la norma denunciata non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto che l'epoca di godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'art. 2109, secondo comma, cod. civ. - tenendo conto, con opportuna turnazione, dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro durante il periodo feriale degli uffici giudiziari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.